CAMERA DEI DEPUTATI N. 3417

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

—

Norme per il rimborso della affrancatura « espressa » o « celere » dei plichi consegnati in ritardo

Presentata il 30 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come hanno dimostrato anche le risultanze di un recente sondaggio, è opinione diffusa in Italia che il disservizio postale abbia raggiunto livelli intollerabili.

Crediamo che non vi sia italiano che non abbia sofferto in prima persona il disagio derivante da disguidi del servizio postale ed in particolare da ritardi: ne sono oltretutto piene le cronache dei quotidiani che scoprono giorno dopo giorno record negativi nei tempi di recapito della corrispondenza.

Assume però in questo quadro il sapore di una vera e propria « truffa » la circostanza nella quale l'utente abbia corrisposto oltre la tassa ordinaria anche quella « espressa » o « celere » prevista per il caso che si voglia una consegna rapida o rapidissima del plico spedito.

Proprio in questi giorni sono stati denunciati i frequentissimi casi nei quali i plichi « espressi » sono pervenuti al destinatario anche mesi e anni dopo la loro spedizione ! Con quali inconvenienti e spesso con quali veri e propri danni è agevole immaginare.

La nostra proposta di legge, fermo restando il diritto dell'utente all'azione risarcitoria ed anzi potendone costituire ulteriore presupposto documentale, instaura il diritto al rimborso della tassa pagata qualora la consegna al destinatario del plico « espresso » sia stata effettuata oltre il secondo giorno dalla sua spedizione, senza alcuna formalità, con contestuale attestazione del rimborso. Lo stesso viene proposto per il plico « celere » non consegnato entro le ventiquattro ore.

Già nel novembre 1984 una interrogazione parlamentare (la n. 4-06525 del 13 novembre 1984 a firma dei deputati Parlato, Baghino, Matteoli) affrontò un problema analogo: quello del rimborso del supplemento rapido pagato per i treni giunti in ritardo. Il problema trovò allora immediata (anche se parziale) soluzione: con decreto ministeriale n. 3101 del 22 dicembre 1984 venne disposto infatti dal Ministro dei trasporti il rimborso del supplemento qualora il ritardo fosse stato pari o superiore ad un'ora.

Siamo fiduciosi che altrettanto, e ci auguriamo dunque che lo faccia, possa fare nel caso in ispecie il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Certamente non occorrerebbe una legge se il Governo mostrasse l'adeguata sensibilità che il problema richiede ed emanasse un decreto ministeriale avente contenuto analogo alla presente proposta.

Ma, in mancanza, non altra via sussiste che questa perché siano rispettati i diritti dell'utenza.

Crediamo che l'approvazione della proposta di legge che peraltro riproduce quella analoga della X legislatura possa servire infatti non solo ad incentivare un migliore servizio postale ma anche a contribuire al recupero di un più corretto rapporto con l'utenza che ha pieno diritto – almeno – a non corrispondere alcunché per un servizio che non gli sia stato reso. È solo così che la fiducia nella amministrazione pubblica, compromessa da costanti disservizi, potrà iniziare ad essere ripristinata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'utente del servizio postale il quale constati che un plico « espresso » o « celere » sia pervenuto al destinatario rispettivamente oltre le quarantotto ore o le ventiquattro ore dalla mezzanotte del giorno della spedizione, ha diritto alla restituzione dell'intero importo della affrancatura aggiuntiva.

ART. 2.

1. Per la constatazione del ritardo e per il diritto al rimborso si fa riferimento alla data ed all'ora stampigliate sul plico sia per quanto riguarda la partenza dall'ufficio postale mittente che l'arrivo a quello destinatario.

2. Il rimborso avviene a vista a qualsiasi presentatore da parte di qualunque ufficio postale, a semplice esibizione dell'involucro del plico giunto in ritardo sul quale viene stampigliata la dicitura « rimborso effettuato ».